

I.	l tribunale	e, 1n	compo	osizione	collegia	le nelle	persone	dei seg	guenti :	magistr	atı:
		^	^ ^	^_							


dott.	presidente
dott.ssa	giudice

Sentenza n. 434/2023 pubbl. il 23/02	2/2023
RG n. 20906	3/2014
N. R.G. 20906/2014 cui sono state riunite le cause: RG 20936/14; 20941/14; 20942/14; 20984/14;	2/2028
20985/14	ม#: 136
N. R.G. 20906/2014 cui sono state riunite le cause: RG 20936/14; 20941/14; 20942/14; 20984/14; 20985/14  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA	A QUALIFICATA 2 Serië
REPUBBLICA ITALIANA	r FIRM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	OCER"
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA	a: INF
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA	Q osse
	Ē
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:	Š
dott. presidente	Š
dott.ssa giudice	)a:
dott. giudice relatore	mato [
ha pronunciato la seguente	78 - Fir
SENTENZA	3NATURE CA Serial#: cc578 - Firmato Da∷
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 20906/2014 cui sono state riunite le cause r.g. 20936/14;	Serial
20941/14; 20942/14; 20984/14; 20985/14 promossa da:	RE CA
UXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	iNATU
Con l'avv.	
CURATELA EREDITA' GIACENTE G	Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SI
con l'avv.	) ELEC
G (C.F.)	
Con l'avv.	E QUA
$\mathbf{I}$ $\mathbf{F}$ $(C.F.$	AMER
Con l'avv.	INFOC
D (C.F.)	o Da: l
Con l'avv.	Emess
$\mathbf{M}$ $\mathbf{T}$ $\mathbf{C}$ $\mathbf{F}$	\$
Con l'avv. ;	Š
ATTORI OPPONENTI	8
contro	8
	Firmato Da
pagina 1 di 23	Firma
	ATA

Repert. n. 1260/2023 del 23/02/2028

**S.P.A.** (C.F. X con l'avv.

CONVENUTA OPPOSTA



Con l'avv.

**INTERVENUTA** 

oggetto: fideiussione omnibus;

conclusioni: come da fogli depositati in telematico secondo quanto specificato all'udienza di p.c.

## Per UXXX

- I. In via concorrente e/o alternativa, per ciascuno e tutti i motivi dedotti da parte opponente:
- 1. accertare e dichiarare la nullità del Mutuo e della Fideiussione ai sensi degli artt. 1418, comma 1, c.c. e 38 del Testo Unico Bancario;
- 2. accertare e dichiarare l'estinzione della Fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. previo rilievo della nullità e inefficacia dell'art. 6 della Fideiussione ai sensi dell'art. 1375 c.c. e/o degli artt. 2, comma 3, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 101, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- 3. accertare e dichiarare l'estinzione della Fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
- 4. accertare e dichiarare l'illegittimità e contrarietà a buona fede della condotta serbata da UXXXI.p.A. e suoi danti causa nella concessione del credito alla debitrice principale e il grave inadempimento di U S.p.A. alla Fideiussione;
- 5. accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'apposizione, da parte della convenuta opposta, nel testo della Fideiussione, di clausole nulle e inefficaci (tra cui gli articoli 6, 7, 8 e 9) ai sensi dell'art. 1375 c.c. e degli artt. 2, comma 3, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 101, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, e dichiarare per l'effetto la nullità della Fideiussione;
- 6. accertare e dichiarare la nullità dell'art. 9 della Fideiussione invocato da UXXXI. per contrasto con l'art. 1956, comma 2, c.c.;
- 7. accertare e dichiarare la nullità dell'art. 7 della Fideiussione invocato da UXXXX S.p.A. per contrasto con l'art. 1341 c.c.; 8. ove occorrer possa, accertare e dichiarare che il Sig. U per effetto della transazione conclusa tra U S.p.A. e il Sig. D della quale U della quale U come da dichiarazione negoziale prodotta con l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. depositata 7 novembre 2017 (cfr. doc. 54), ha dichiarato ad ogni effetto negoziale di voler profittare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1304, primo comma, c.c., nulla più deve a UXXXX S.p.A. essendo venuto meno

pagina 2 di 23

Firmato Da: XXXXXXXXXXXXX Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: cc578 - Firmato Da: XXXXXXXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#:

l'intero asserito debito; in subordine, laddove la transazione non losse ritenuta vertere suil intero debito,

determinare l'importo dovuto dal Sig. O detraendo l'intera quota di debito solidale di pertinenza del

Sig. D e pari a non meno di 1/6 del complessivo importo vantato da U S.p.A.;

dichiarare in ogni caso che il Sig. O per effetto della transazione intervenuta tra il Signor O e

U S.p.A. e dello scioglimento del vincolo di solidarietà, non è obbligato verso U S.p.A.

oltre la quota di asserita propria responsabilità e non più in via solidale unitamente gli altri confideiussori

per il residuo asserito debito.

Per l'effetto, per ciascuno e tutti i titoli sopra esposti o con ogni miglior formula che il Tribunale vorrà adottare:

- 9. accertare e dichiarare che il Sig. U nulla deve a U S.p.A. in virtù della Fideiussione, respingendo la domanda svolta da U S.p.A. in via monitoria;
- 10. dichiarare nullo e revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto, condannando USS.p.A. alla restituzione in favore dell'attore di quanto eventualmente dallo stesso pagato in forza del predetto decreto;

II. accertato e dichiarato il grave inadempimento di USS.p.A. alla Fideiussione e, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per le ragioni esposte nell'atto di opposizione, condannare USS.p.A. a risarcire al Sig. USSS i danni tutti patiti e a patirsi a causa delle condotte di USSS.p.A. descritte nell'atto di citazione in opposizione; operare eventualmente la compensazione fra quanto dovuto all'attore opponente a tali titoli e quanto fosse eventualmente riconosciuto spettante alla convenuta, revocando in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto e condannando la convenuta al pagamento della differenza accertata come spettante all'attore;

III. ordinare, ai sensi dell'art. 2884 c.c., la cancellazione delle ipoteche iscritte da U S.p.A. sui beni immobili del Sig. U S.p.A., ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. U a causa dell'iscrizione di ipoteca giudiziale sui propri beni e dell'eventuale esecuzione nei suoi riguardi.

In via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui la Fideiussione fosse ritenuta valida ed efficace e fosse accolta in tutto o in parte la domanda di USSS.p.A., previa ove occorrente autorizzazione alla chiamata in causa e alla proposizione di domanda nei confronti degli altri fideiussori, come da istanza svolta nell'atto di citazione (conclusione preliminare n. I):

IV. condannare i Sig.ri M T G M I F G B e D Q in via di regresso ai sensi dell'art. 1954 e, eventualmente, dell'art. 1299, comma 2, c.c., per quote uguali tra loro, a pagare al Sig. U qualsiasi somma che questi avesse a pagare a

U S.p.A. in forza della Fideiussione, dedotta la quota di asserita pertinenza dell'attore, il tutto oltre agli interessi dal dovuto fino al saldo effettivo, la rivalutazione monetaria e le successive occorrende.



Repert. n. 1260/2023 del 23/02/2028

In ogni caso:

V. respingere ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti del Sig. U da U S.p.A. nonché dagli altri fideiussori.

VI. Con l'integrale rifusione delle spese processuali.

VII. In via istruttoria: come da foglio di p.c. del 18.3.2022



Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Brescia, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:

### IN VIA PRINCIPALE DI MERITO


- annullare o revocare o dichiarare la nullità o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 6392/14 (R.G. n. 15091/2014), emesso dal Tribunale di Brescia in data 19.08.2014 e notificato in data 14.10.2014, in quanto privo di ogni fondamento per tutti i motivi, sia in fatto, che in diritto, suesposti;
- accertare e dichiarare la violazione, da parte di U S.p.A., dell'art. 1956 comma 1 cod. civ., avendo la stessa U S.p.A. concesso in data 20.11.2006 un'apertura di credito per € 38.000.000,00 alla garantita s.r.l., ora fallita, pur essendo a conoscenza delle condizioni economiche della società garantita e, per l'effetto
- dichiarare l'estinzione della fideiussione omnibus sottoscritta dalla sig.ra G M in data 10.11.2006 per un importo di € 38.000.000,00 nell'interesse della ora fallita, ed in favore della conseguente liberazione dell'attrice opponente per le tutte obbligazioni garantite, in forza del predetto contratto di fideiussione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6392/14 (R.G. n. 15091/2014), emesso dal

Tribunale di Brescia in data 19.08.2014 e notificato in data 14.10.2014, non sussistendo alcun diritto di credito in capo alla U S.p.A. nei confronti della sig.ra G M quale garante della ora fallita, per i motivi meglio esposti in narrativa;

- accogliere la presente opposizione, in quanto fondata su prova scritta e conseguentemente rigettare la domanda proposta dalla USSS.p.A. con l'istanza monitoria in quanto infondata in fatto e diritto;
- respingere le domande di manleva formulate dai sigg.ri U C e D Cr essendo inammissibili ed infondate in fatto e diritto.

### NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE





- accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione da parte di U S.p.A., alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, del nominativo della sig.ra G M quale coobbligata per l'esposizione debitoria della
- condannare U S.p.A., ex artt. 2043 e 2059 c.c. al risarcimento dei danni diretti subiti dalla sig.ra G M nella misura di € 7.000.000,00 o in quella maggiore o minore che il

Giudice riterrà equo liquidarsi, per i motivi meglio esposti nella parte in narrativa;

- ordinare a U S.p.A., a propria cura e spese, di provvedere alla cancellazione del nominativo della sig.ra G M dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio di p.c.

Con vittoria di compensi e spese di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori

Avv. \times che si dichiarano antistatari.

# Per M T

Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Brescia, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:

### Nel merito:

- annullare o revocare o dichiarare la nullità o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 6392/14 (R.G.
- n. 15091/2014), emesso dal Tribunale di Brescia in data 19.08.2014 e notificato in data 14.10.2014, in quanto privo di ogni fondamento per tutti i motivi, sia in fatto, che in diritto, suesposti;
- accertare e dichiarare la violazione, da parte di U
  S.p.A., dell'art. 1956 comma 1 cod. civ., avendo la stessa U
  S.p.A. concesso in data 20.11.2006 un'apertura di credito per € 38.000.000,00 alla garantita s.r.l., ora fallita, pur essendo a conoscenza delle condizioni economiche della società garantita e, per l'effetto
- dichiarare l'estinzione della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. M T in data 10.11.2006 per un importo di € 38.000.000,00 nell'interesse della ora fallita, ed in favore della sig. Noggi U S.p.A., con la conseguente liberazione dell'attore opponente per le tutte obbligazioni garantite, in forza del predetto contratto di fideiussione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6392/14 (R.G. n. 15091/2014), emesso dal Tribunale di Brescia in data 19.08.2014 e notificato in data 14.10.2014, non sussistendo alcun diritto di credito in capo alla U S.p.A. nei confronti del sig. M quale garante della ora fallita;



- accogliere la presente opposizione, in quanto fondata su prova scritta e conseguentemente rigettare la domanda proposta dalla UXXXXS.p.A. con l'istanza monitoria in quanto infondata in fatto e diritto;

- respingere le domande di manleva formulate dai sigg.ri U C e D C essendo inammissibili ed infondate in fatto e diritto.

### Nel merito

In via riconvenzionale

- accertare e dichiarare la violazione, da parte della USS.p.A., dei doveri di correttezza e buona fede, ex art 1956 c.c., nell'esecuzione dei rapporti contrattuali con il sig. MXXII nella sua qualità di fideiussore della XXX), ora fallita;
- accertare e dichiarare l'inadempimento della UXXXXX S.p.A., alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. M nell'interesse della
- accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione da parte di UXXXXX S.p.A., alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, del nominativo del sig. M T quale coobbligato per l'esposizione debitoria della
- S.p.A., ex artt. 2043 e 2059 c.c. al risarcimento dei danni diretti subiti dal sig. MXX nella misura di € 14.000.000,00 o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà equo liquidarsi;
- ordinare alla U S.p.A., a propria cura e spese, di provvedere alla cancellazione del nominativo del sig. M Talla Centrale Rischi della Banca d'Italia in via istruttoria: come da foglio di p.c. Con vittoria di compensi e spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore XXX che si dichiara antistatario.

## Per la curatela dell'eredità giacente di GXXXBX

in via principale e/o nel merito: A) annullare o revocare o dichiarare la nullità o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 6392/14 (R.G. n. 15091/2014), emesso dal Tribunale di Brescia in data 19.08.2014 e notificato in data 14.10.2014, in quanto privo di ogni fondamento per tutti i motivi, sia in fatto, che in diritto, suesposti; B) accertare e dichiarare 1) la violazione, da parte di UXXXXX S.p.A., dell'art. 1956 comma 1 cod. civ., avendo la stessa UXXXXX S.p.A. concesso in data 20.11.2006 un'apertura di credito per € 38.000.000,00 alla garantita ×××× s.r.l., ora fallita, pur essendo a conoscenza delle condizioni economiche della società garantita e, 2) accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inadempimento e contrarietà norme di legge ed a buona fede della condotta tenuta dalla UXXX s.p.a. per l'effetto:

a) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità del mutuo e della fideiussione omnibus ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ., sottoscritta dal sig. BX GXXX in data 10.11.2006 con la



conseguente liberazione dell'odierna eredità giacente del sig. B 60/2023 del 23/02/2028 garantite in forza del predetto contratto di fideiussione;

- b) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. BX GXXX con la conseguente liberazione dell'eredità giacente del sig. BX GXXX da tutte le obbligazioni garantite in forza del predetto contratto di fideiussione, ai sensi dell'art. 1957, cod. civ., stante l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione promossa dalla banca, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'art. 6 della Fideiussione in quanto contraria all'art. 1375 cod. civ. ed a norme di legge;
- c) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. BX XXX ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., con la conseguente liberazione dell'eredità giacente del sig. BX da tutte le obbligazioni garantite in forza del predetto contratto di fideiussione;
- d) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. BX G exart. 1419 cod. civ., con la conseguente liberazione dell'eredità giacente del de cuius da tutte le obbligazioni garantite in forza del predetto contratto di fideiussione, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia degli artt. 6, 7, 8 e 9 della Fideiussione in quanto contrarie all'art. 1375 cod. civ. ed a norme di legge, in quanto violative della Legge 287/1990 e delle norme comunitarie in materia di libera concorrenza e mercato e, quindi, contrastanti con norme inderogabili di ordine pubblico economico internazionale e comunitario, e, per l'effetto, annullare, revocare o dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido il decreto ingiuntivo opposto rigettando, in ogni caso, tutte le domande e le conclusioni avanzate dalla convenuta opposta poiché decedute e/o prescritte, illegittime ed infondate in fatto e/o in diritto nonché sfornite di supporto probatorio;
- e) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità degli artt. 6, 7, 8 e 9 della Fideiussione sottoscritta dal sig. BX GXXX in quanto contrarie all'art. 1375 cod. civ. ed a norme di legge, in quanto violative della Legge 287/1990 e delle norme comunitarie in materia di libera concorrenza e mercato e, quindi, contrastanti con norme inderogabili di ordine pubblico economico internazionale e comunitario, e, per l'effetto, annullare, revocare o dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido il decreto ingiuntivo opposto rigettando, in ogni caso, tutte le domande e le conclusioni avanzate dalla convenuta opposta stante l'intervenuta estinzione, decadenza e/o prescrizione dell'azione promossa dalla banca ex art. 1957 cod. civ., ovvero poiché illegittime ed infondate in fatto e/o in diritto nonché sfornite di supporto probatorio;
- f) revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6392/14 (R.G. n. 15091/2014), emesso dal Tribunale di Brescia in data 19.08.2014 e notificato in data 14.10.2014, non sussistendo, in ogni caso, alcun diritto di credito in capo alla UXXXX S.p.A. nei confronti del sig. BXXXX quale garante della XXXX ora fallita.



Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, conclusioni ed eccezioni proposte nei confronti dell'odierno 2/2028 esponente dalla convenuta opposta e dalle altre parti in causa per tutti i motivi indicati in atti o stabilire il minor importo eventualmente dovuto alla luce delle risultanze di causa;

in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovessero essere rigettare le istanze formulate in via principale, per effetto della transazione conclusa tra UXXX s.p.a. e OXXXX DXX, si dichiara di volerne usufruire ex art. 1304, comma 1° cod. civ. con conseguente venir meno dell'intero debito vantato dall'ingiungente; in ulteriore subordine, determinare il minor importo eventualmente dovuto dall'esponente, detraendo l'intera quota di debito di pertinenza del sig. O in via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare la violazione, da parte della U di correttezza e buona fede, ex art 1956 c.c., nell'esecuzione dei rapporti contrattuali con il sig. B nella sua qualità di fideiussore della ora fallita; b) accertare e dichiarare l'inadempimento della UXXXXX S.p.A., alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. B G nell'interesse della ora fallita; c) accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione da parte di UXXXXIII. S.p.A., alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, del nominativo del sig. BX GX XX quale coobbligato per l'esposizione debitoria della XXXX d) condannare la U S.p.A., ex artt. 2043 e 2059 c.c. al risarcimento dei danni diretti subiti dal sig. GXXX nella misura di € 14.000.000,00 o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà equo liquidarsi; ordinare alla UXXXIII. S.p.A., a propria cura e spese, e) eventualmente compensare le reciproche pozioni di dare/avere tra le parti in causa;

in via istruttoria: come da foglio di p.c.

in ogni caso: rifusione integrale delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'avvocato XXXX che si dichiara antistatario.

## Per DXCXX

### IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:

- preso atto che U Spa e il signor D C hanno sottoscritto in data 13-14.07.2016 un accordo transattivo e che in data 16.09.2016 U Spa ha notificato al procuratore costituito del signor OXXX DX atto di rinuncia all'azione e agli atti del giudizio ex art.306 cpc (depositato telematicamente) dichiarando di non aver più nulla a che pretendere nei confronti di D titoli e le causali dedotti nel decreto ingiuntivo n.6392/2014 del Tribunale di Brescia, impegnandosi a non portare in esecuzione nei confronti di OXXXXIII predetto decreto ingiuntivo e rinunciare a spese compensate all'azione e agli atti del giudizio n.20936/2014 RG ai sensi dell'art.306 cpc nei confronti dello stesso e che in data 6.10.2016 D \ C \ ha notificato al procuratore costituito di U \ Spa atto di accettazione della rinuncia all'azione e agli atti del giudizio n.20936/2014 RG ai sensi dell'art.306 cpc con



Sentenza n. 434/2023 pubbl. il 23/02/2023

RG n. 20906/2014

spese compensate tra le parti, dichiarare l'estinzione del processo limitatamente alle parti interessate

dall'accordo transattivo, ferme restando le domande svolte dal signor D

altri opponenti;

### SEMPRE IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:

- preso atto dell'accordo transattivo intercorso tra U Spa e il signor D Q in data 13-14.07.2016, condannare i signori B G residente a Villa d'Adda (BG),

| C | U residente a Meda (MB),
| C | U residente a Bergamo, | e domiciliato a Segrate (MI), | e T | M residente a Milano, | e domiciliato per la rispettiva porzione, a versare al signor D ai sensi dell'art.1954 c.c. e, se del caso, ai sensi dell'art.1299, secondo comma, c.c., quanto dallo stesso corrisposto a U S.p.A. in forza della fideiussione del 10.11.20006 e dell'accordo transattivo del 13-14.07.2016, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;

IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio di p.c.

### IN OGNI CASO:

- spese e compenso professionale di causa interamente rifusi. Salvis Juribus.

## Per I

Parte opponente, sigg. F I dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove eventualmente formulate da controparte e per l'effetto chiede che l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis* rejectis, Voglia così giudicare:

in via principale e/o nel merito: A) annullare o revocare o dichiarare la nullità o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 6392/14 (R.G. n. 15091/2014), emesso dal Tribunale di Brescia in data 19.08.2014 e notificato in data 14.10.2014, in quanto privo di ogni fondamento per tutti i motivi, sia in fatto, che in diritto, suesposti; B) accertare e dichiarare 1) la violazione, da parte di UXXXXIII S.p.A., dell'art. 1956, comma 1 cod. civ., avendo la stessa UXXXIII S.p.A. concesso in data 20.11.2006 un'apertura di credito per € 38.000.000,00 alla garantita XXXIII., ora fallita, pur essendo a conoscenza delle condizioni economiche della società garantita e, 2) accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inadempimento e contrarietà norme di legge ed a buona fede della condotta tenuta dalla UXXXIIII s.p.a. per l'effetto: a) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità del mutuo e della fideiussione omnibus ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ., sottoscritta dal sig. IXXIIII in data 10.11.2006 con la conseguente



pagina 9 di 23


- Sentenza n. 434/2023 pubbl. il 23/02/2028 RG n. 20906/2014

  RG n. 20906/2012

  fulciussione; b) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità, anche parziale, della fudeiussione ommibus sottoscritta dal sig.

  \*\*Experimental of inclination of incli





in via istruttoria: come da foglio di p.c.

in ogni caso: rifusione integrale delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.

## Per U S.p.A.

Piaccia al Tribunale Ill.mo;

- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- previa, ove occorra, declaratoria di conversione ex art. 1424 c.c., del Mutuo oggetto di causa da mutuo fondiario a mutuo ordinario ipotecario;

in via principale:

- respingersi le opposizioni proposte da U G G I F G B (ed ora l'Eredità Giacente, in persona del curatore e/o degli eredi del sig. G B collettivamente e impersonalmente), G M M e M T avverso il decreto ingiuntivo n. 6392/2014, del Giudice del Tribunale di Brescia in data 19 agosto 2014 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;



1260/2023 del 23/02

quanto all'Eredità Giacente, in persona del curatore e/o degli eredi del sig. G

, collettivamente e impersonalmente, € 14.527.740;67;

quanto a U

, € 14.809.135,67;

quanto a G

M

, € 18.255.870,60;

quanto a M

T

, € 18.255.870,60;

oltre interessi legali dalla rispettiva data di messa in mora sino al saldo; in ogni caso:

- senza accettare il contradditorio su qualsivoglia nuova domanda ex adverso svolta, anche di carattere istruttorio;
- con vittoria di spese di giudizio, oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge.

### Per l'intervenuta

Piaccia al Tribunale Ill.mo;

- disattese ogni contraria istanza (anche istruttoria), eccezione, deduzione e domande rivolte nei propri confronti, e segnatamente a quelle aventi ad oggetto pretese restitutorie e/o risarcitorie nei confronti della cedente, sulle quali dichiara di non accettare il contraddittorio e di non subentrare nella posizione della cedente, a cui debbono continuare ad essere rivolte,
- previa, ove occorra, declaratoria di conversione ex art. 1424 c.c., del Mutuo oggetto di causa da mutuo fondiario a mutuo ordinario ipotecario;

in via principale:

- respingersi le opposizioni proposte da U C C R F G B (ed ora l'Eredità Giacente, in persona del curatore e/o degli eredi del sig. G B collettivamente e impersonalmente), G M e M T avverso il decreto ingiuntivo n. 6392/2014 del Giudice del Tribunale di Brescia in data 19 agosto 2014 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, condannare l'Eredità Giacente, in persona del curatore e/o degli eredi, collettivamente e impersonalmente, di G B Con ultimo domicilio del defunto in Villa d'Adda (BG), Con ultimo domicilio del defunto in Villa (MB), Con ultimo domicilio del defunto in V



solidale fra loro (nei limiti della somma di € 14.527.740,67), al netto della quota di debito in capo al sig.

D

compare della somma di euro 1.425.000,00 incassata da O

s.r.l. in data 28 gennaio

2018, le seguenti somme:

quanto all'Eredità Giacente, in persona del curatore e/o degli eredi del sig. GXXXX BXXXX

, collettivamente e impersonalmente, € 14.527.740,67;

quanto a G M , € 18.255.870,60; quanto a M T M € 18.255.870,60;

oltre interessi legali dalla rispettiva data di messa in mora sino al saldo; in ogni caso:

- senza accettare il contradditorio su qualsivoglia nuova domanda ex adverso svolta, anche di carattere istruttorio;
- con vittoria di spese di giudizio, oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge..

\*\*\*

### **FATTO E PROCESSO**

G B B C D C D C Trombin, opponenti, hanno stipulato il 10.11.2006 una fideiussione *omnibus* per l'importo massimo di € 38.000.000,00 a garanzia dei crediti vantati dalla banca (poi incorporata in U S.p.A., "U ") nei confronti della debitrice principale s.r.l. (" S.p.A., correntista e mutuataria. Quest'ultima ha stipulato in data 20.11.2006 un contratto di mutuo fondiario per la somma di € 38.000.000,00 – di cui effettivamente erogati € 18.929.700,00 - finalizzato all'acquisto di area industriale e alla realizzazione di un progetto immobiliare.

è stata dichiarata fallita dal tribunale di Bergamo il 13.2.2014.

La banca ha rivolto la sua pretesa monitoria nei confronti dei fideiussori nella misura massima di € 22.774.154,00, con richiesta di pagamento in solido per importi inferiori nei confronti di C , F ,



BX, QXX in ragione del recesso da parte degli stessi dal rapporto di garanzia in un momento in cui era RG n. 20906/201 Repert. n. 1260/2023 del 23/02/2023

Ciascuno dei fideiussori ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 6392/2014, immediatamente esecutivo, e i giudizi sono stati riuniti.

A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno invocato:

- a) la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto il regolamento contrattuale contiene clausole di reviviscenza, di sopravvivenza, di deroga all'art. 1957 c.c. che sono riproduttive di quelle censurate dalla banca d'Italia;
- b) la nullità del contratto di mutuo fondiario ex artt. 38 ss. d.lgs. 385/1993, per contrarietà alla disciplina bancaria, stante l'asserito mancato rispetto del rapporto tra capitale mutuato e valore del bene ipotecato;
- c) la nullità del mutuo per usurarietà;
- d) la nullità della fideiussione asseritamente derivante dall'abusiva concessione del credito ravvisata nelle progressive erogazioni parziali di mutuo;
- e) la liberazione dalla fideiussione ex art. 1956 c.c. e comunque per mancato rispetto del canone di buona fede da parte di U
- f) la liberazione della fideiussione ex art. 1957 c.c. per mancato rispetto del termine decadenziale nell'esercizio delle pretese creditorie;
- g) l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore ex art. 1955 c.c., stante l'omessa informazione al garante circa l'effettuazione delle erogazioni parziali e dell'esposizione della debitrice principale (eccezione sollevata dagli opponenti CXXX e CXXXX);
- h) la nullità della clausola n. 9 della Fideiussione (eccezione sollevata dall'opponente C); the chiesto il rigetto delle opposizioni.

Nelle more del giudizio: -U e D C iil 14.7.2016 hanno stipulato una transazione, la cui asserita efficacia liberatoria è stata invocata dagli altri opponenti; - G B è deceduto. Il giudizio è stato riassunto nei confronti dei chiamati all'eredità e, successivamente, preso atto dell'avvenuta rinuncia all'eredità da parte degli stessi, nei confronti della curatela dell'eredità giacente, la quale ha fatto propria l'opposizione originariamente proposta da B : - il credito litigioso è stato ceduto da U a O S.r.l., la quale è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. tramite la propria mandataria P S.p.A., facendo valere le ragioni dell'opposta; - la cessionaria in data 24.1.2018 a seguito dell'omologazione del concordato fallimentare di ha percepito la somma di € 1.425.000,00.



Sentenza n. 434/2023 pubbl. il 23/02/2023

RG n. 20906/2014



dell'importo corrispondente alla quota transatta, nella misura che verrà in seguito specificato, con scioglimento del vincolo solidale tra Oxxxx e gli altri condebitori. n. 1260/2023 del 23/02/2023 Firmato Da: XXXXXXXXXXXXEmesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: cc578 - Firmato Da: XXXXXXXXXXXXEmesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#

### Sulla qualificazione del contratto di garanzia

ha dedotto che il contratto stipulato dagli odierni opponenti è un contratto autonomo di garanzia, e non una fideiussione, ciò che determinerebbe l'impossibilità per i garanti di sollevare contestazioni in ordine alla validità del rapporto principale. In proposito rileva il collegio che il regolamento negoziale all'art. 7 prevede sì l'obbligo di pagare "a prima richiesta", ma al contempo ammette implicitamente la facoltà dei garanti di sollevare eccezioni in merito al rapporto garantito, come si evince dal riferimento alla possibilità di proporre opposizione ("il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente a prima richiesta... anche in caso di opposizione"). La natura accessoria, e non autonoma, del contratto di garanzia è poi confermata dal fatto che la previsione dell'obbligo del fideiussore di pagare "a semplice richiesta" non è assistita dalla formula "senza eccezioni" o da riferimenti equivalenti. A fronte dei rilievi mossi, deve ritenersi assorbita l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 9 fideiussione relativa alla previsione di una garanzia "a prima richiesta".

### Sulla nullità della fideiussione derivante dalla violazione della normativa antitrust

Gli opponenti (in particolare CXXX e CXXX hanno dedotto che la fideiussione omnibus è nulla in quanto contenente clausole di "sopravvivenza", di "reviviscenza" e, soprattutto, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. riproduttive di quelle contenute nel noto schema elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane e ritenute dalla Banca d'Italia contrarie alla disciplina antitrust. Come noto, il vizio che colpisce le clausole della fideiussione riproduttive del contenuto del modulo ABI integra, alla ricorrenza di determinati presupposti, un'ipotesi di nullità "virtuale" ex art. 1418, comma 1, c.c., per contrarietà diretta a norme imperative di ordine pubblico economico. Ciò in quanto il contratto finale tra imprenditore e consumatore costituisce il compimento stesso dell'intesa anti competitiva tra imprenditori, sicché esso stesso è colpito da nullità, ponendosi in contrasto con la disciplina posta a tutela della concorrenza. In questo contesto, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, ha stabilito che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI in un dato arco temporale (ottobre 2002- maggio 2005) per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), si pongono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 nella misura in cui le diposizioni ivi contenute vengono applicate in modo uniforme.

Nel caso in esame, il regolamento negoziale riproduce pedissequamente le clausole censurate dalla banca d'Italia con il provvedimento citato n. 55 del 2 maggio 2005, collocandosi in effetti, sotto il profilo temporale, in un momento immediatamente prossimo rispetto a quello oggetto di accertamento. Richiamati

pagina 16 di 23

i noti principi espressi da Cass. civ. Sez. Unite Sent., 30/12/2021, n. 41994, reputa il tribunale che la Richard della che la Richard della che la Richard della che la Richard della contratta dagli odierni opponenti costituisca l'esito, a valle, di un'intesa anticoncorrenziale, talché in definitiva deve essere affermata la nullità parziale – e non assoluta, come invece sostenuto dagli opponenti - del contratto per violazione della normativa antitrust in relazione all'art. 2 (reviviscenza), 6 (deroga 1957 c.c.), 8 (sopravvivenza) del regolamento negoziale.

Resta da valutare l'incidenza della nullità delle citate clausole nella presente vicenda.

Nessuna allegazione è dato rinvenire con riferimento alla clausola di reviviscenza. Quanto alla clausola di sopravvivenza, accertata la sua nullità, deve escludersi che il garante sia tenuto a restituire anche nell'ipotesi di nullità del rapporto principale le somme erogate.

Occorre dunque esaminare partitamente le censure sulla validità del rapporto sollevate dagli opponenti.

### Sull'asserita nullità del mutuo per superamento dell'importo finanziabile

Gli attori hanno dedotto l'invalidità della fideiussione in ragione dell'asserita nullità del mutuo discendente dal superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993. In proposito è sufficiente evidenziare che, come affermato da Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16.11.2022, n. 33719 "In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. vigilanza prudenziale, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto"

Nella presente vicenda, pertanto, risulta assorbito l'esame sul dedotto superamento del limite finanziabile, dal momento che la questione è insuscettibile di dar luogo a nullità del rapporto principale.

### Sull'asserita nullità del mutuo per concessione abusiva del credito

Secondo parte opponente l'erogazione delle *tranche* di mutuo in favore di nonostante i ritardi nell'esecuzione dell'opera avrebbe integrato un'abusiva concessione del credito da parte della banca, da cui discenderebbe, nell'impostazione attorea, la nullità del rapporto principale. Al riguardo si osserva che, secondo quanto affermato da Cass. civ. Sez. I Ord., 30/06/2021, n. 18610 e Cass. civ. Sez. I Ord., 14/09/2021, n. 24725 cui ha aderito anche Cass.. civ. Sez. III, Ord., 18-01-2023, n. 1387, la concessione abusiva di credito individua "l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere incautamente, credito in favore dell'imprenditore che versi in stato di insolvenza o comunque di crisi conclamata". Secondo la giurisprudenza di legittimità citata, "L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà



Sentenza n. 434/2023 pubbl. il 23/02/2028 RG n. 20906/2014
RG n. 20906/201



Sentenza n. 434/2023 pubbl. il 23/02/2028 RG n. 20906/2014

Nel caso in esame, poi, non può nemmeno ritenersi esigliale Preprio alla Jaco (1/20) del 12/20/2028 RG n. 20906/2014

Nel caso in esame, poi, non può nemmeno ritenersi esigliale Preprio alla Jaco (1/20) del 12/20/2028 RG n. 20906/2014

Nel caso in esame, poi, non può nemmeno ritenersi esigliale Preprio alla Jaco (1/20) del 12/20/2028 RG n. 20906/2014

Nel caso in esame proventiva autorizzazione del fideiussore, dal momento che: a) le somme complessivamente erogate nelle varie transde sono inferiori di quasi 20 milioni di euro rispetto alla somma complessivamente promessa in mutuo (38 milioni), esatuamente coincidente con l'importo massimo parantito nella fideiussore; b) tutti i fideiussore rano direttamente o indirettamente partecipi dell'interno operazione economica di cati indica sociati, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per se la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione stessa del credito.

Nella presente vicenda, per quanto emerge dalle allegazioni e dalle visure camerali offerte, tutti i garanti erano soci della debitrice principale in rayione della fitiolarità di partecipazioni in momento soci della debitrice principale in rayione della fitiolaritatione della debitrica principale considerazioni all'arti posto dell'esposizione delle familia della temeraricia le affermazioni attorce secondo cui i garanti non avrebbero avuto nutrivia dell'erogazione delle familia della fatrispecie di cui all'art. 1956 c.c.):

Gli opponenti della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c.

Sulla questione osserva il collegio che, come recentemente ribudito da Cass. civ. Sez. III Oral, 19/02/2020, n. 4175 "Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione della fideiussore, non può consistere nella mera imazione, ma deve costituire violazione di un dovere piuridico imposto dalla legge o mascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno coloposo, o comunqua



Repert. n. 1260/2023 del 23/02/2028

### Sull'asserita usurarietà dei rapporti garantiti

Le allegazioni sul punto, avanzate essenzialmente da Q sono del tutto generiche, risultando esse circoscritte alla mera affermazione dell'illiceità del fenomeno generale dell'usura; in concreto non è stato indicato quale dei rapporti bancari garantiti sarebbe stato colpito da usura, né risulta dedotto quale sarebbe stato il tasso effettivamente applicato in misura superiore rispetto al t.s.u. di riferimento per la determinata operazione economica.

Esaurito l'esame delle censure sulla validità del rapporto principale, imposto dall'accertata nullità della clausola di sopravvivenza della fideiussione per violazione della normativa antitrust, resta da esaminare l'incidenza nella presente causa della nullità parziale, sempre per violazione della normativa antitrust, della clausola di deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.

### Sulla decadenza dall'obbligazione fideiussioria ai sensi dell'art. 1957 c.c.

L'accertata nullità parziale comporta l'applicabilità del termine decadenziale semestrale per l'esercizio della facoltà di U di rivolgere, nei confronti dei fideiussori, le pretese creditorie derivanti dai rapporti bancari di

Con riguardo ai rapporti bancari relativi ai conti correnti assistiti da apertura di credito, i convenuti hanno correttamente individuato – sia pur con allegazioni non sempre chiare - quale *dies a quo* del termine semestrale di decadenza quello di scadenza naturale delle due distinte aperture (31.7.2011, 30.9.2011). Dalle allegazioni e produzioni documentali si ricava che la banca non ha tempestivamente assolto all'onere di rivolgere le sue pretese nei confronti della debitrice principale, risultando soltanto proposta la domanda di ammissione al passivo del fallimento  $\times$  ex art. 93 l.f. in data 18.4.2014.

In definitiva, deve concludersi sul punto che la banca sia decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. dalla facoltà di rivolgere le pretese creditorie relative ai rapporti in questione nei confronti degli odierni opponenti.

Con riferimento al contratto di mutuo, i convenuti hanno individuato quale dies a quo del termine decadenziale semestrale ex art. 1957 c.c. uello dell'1.12.2009, originariamente indicato nel regolamento negoziale quale termine per il completamento dell'opera da realizzare mediante le somme mutuate, nonché termine entro cui sarebbe dovuta avvenire l'ultima erogazione di denaro da parte della banca. Al riguardo osserva il collegio che le deduzioni degli opponenti sono inconferenti, posto che il dies a quo deve essere individuato nel momento in cui il debito diviene esigibile. In assenza di allegazioni circa l'avvenuta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o di avvenuta risoluzione del contratto, osserva il tribunale che in materia di mutuo, come da orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità,



Sentenza n. 434/2023 pubbl. il 23/02/2028 RG n. 20906/2014

Cass. civ. Sez. III, 06/02/2004, n. 2301, "La decadenza dalla fallementa, n. 1.299/2023 (Cass. civ. Sez. III), 06/02/2004, n. 2301, "La decadenza dalla fallementa, n. 1.299/2023 (Cass. civ. Sez. III), 06/02/2004, n. 2301, "La decadenza dalla fallementa, n. 1.299/2023 (Cass. civ. Sez. III), 06/02/2004, n. 2301, "La decadenza dalla fallementa, n. 1.299/2023 (Cass. civ. Sez. III), 06/02/2004, n. 2301, "La decadenza dalla fallementa scadenza, se opin opini pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Ma se l'obbligazione è divisione in rate costituisce solo una modalità per apevolare una delle parti, il debito non può consideraria seaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto nel caso di mutuo, avendo questo carattere di contratto di durata, le divese rate in cui il dovere di restituzione è ripartito non costituiscono autonome e distante obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione con la conseguenza che il termine dell'art. 1957 c. c. decorre non dalla scadenza dell'ultima rata.

Dal regolamento negoziale tra con comporta alcadenza dell'ultima rata.

Dal regolamento negoziale tra sull'ello dell'obbligazione restitutoria (2036) non rileva ai fini dell'invocato decorso del termine decadenziale ca art. 1957 c.c.; né rileva, per le ragioni sopra esposte, il termine — pur prospettato dagli opponenti — di scadenza della prima rata di mutuo rimata insoluta (1.12.2011), proprio perchè la staddivisione del mutuo in rate non comporta alcun frazionamento del debito in una serie di obbligazioni autonome. Ai fini dell'individuazione del dise a gno del termine decadenziale ca art. 1957 c.c. nileva sermina l'art. 55, comma 2 LL, ai sensi del quale i debiti pecuniari del fallito (come quelli relativi alla restituzione del mutuo) si considerano scaduti agli effetti del concorso alla data di data di dichiamzione del diffilimento, che per le apravio per le somme dovute a titolo di mutuo è stata depositata il 18.4.2014 (circa due m



RG n. 20906/2014 dimostrata - l'esistenza di un pregiudizio derivante da contrattazione priva di alternative per effetto di 

### Sulle somme dovute dai fideiussori

collusione tra gli imprenditori del settore.

A fronte dell'accoglimento dell'opposizione, ancorché in misura del tutto parziale, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

La transazione tra CXXX e UXXX comporta per quest'ultimo il sopravvenuto difetto di interesse ad agire in opposizione, oltre che lo scioglimento del vincolo di solidarietà con gli altri condebitori, che rimangono obbligati in solido fino a concorrenza dell'importo che si determina come segue.

Dalla somma complessivamente ingiunta ai fideiussori di € 22.774.154,00 devono essere detratte innanzitutto le somme richieste a titolo di apertura di credito (€ 1.109.090,00 per il conto corrente 34312/100384848 ed € 2.000.000,00 per il conto corrente n. 1708051). Dalla somma risultante dalla sottrazione riferita (€ 19.665.064,00) deve essere ulteriormente sottratta, per le ragioni sopra esposte, la quota transatta da CXXX (1/6 di € 18.559.700,00, ossia € 3.093.283,33). Dalla somma così ottenuta (€ 15.466.416,70) occorre decurtare l'importo di € 1.425.000,00, il cui pagamento deve essere imputato ai sensi dell'art. 1193 c.c. al debito di xx relativo al mutuo (essendo questo il debito già scaduto maggiormente oneroso rispetto ai debiti scaduti ugualmente garantiti - dalla fideiussione omnibus - relativi alle aperture di credito).

Dalle considerazioni svolte discende, in definitiva, che la curatela dell'eredità giacente BX, CXX, FX MXX Trombin sono tenuti a pagare in solido tra loro a UXXX a somma risultante di € 14.041.416,70 oltre interessi in misura legale dalla data della domanda monitoria.

### Sulle spese

Le spese vengono liquidate secondo le tabelle ministeriali applicabili ratione temporis in € 40.000,00 per compensi (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.000,01= a € 520.000,00=, con cinque aumenti del 10% per un totale di € 36.167,23 in ragione dell'effettivo valore della controversia individuato sulla base della somma per cui è condanna, e un ulteriore aumento del 10% circa in ragione della pluralità di parti, talune delle quali assistite dai medesimi difensori), oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Le spese seguono la soccombenza sostanziale. Stante l'accoglimento in minima parte delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato (rimanendo a carico dell'opposta le spese della fase monitoria) e le spese del giudizio di opposizione devono essere poste a carico degli opponenti curatela eredità giacente BX, CXX, FXX, MXX Trombin in misura pari per ciascuno a 4/5 e compensate per la residua quota. Attesa l'identità dei difensori

di opposta e intervenuta nonché delle loro difese, le spese dovranno essere corrisposte alla banca e alla 23/02/2023 cessionaria del credito in solido tra loro.

Devono essere compensate le spese tra OXXXX e UXXXX, avuto riguardo all'accordo transattivo raggiunto.

A fronte delle domande di regresso avanzate da OXXXX verso gli altri condebitori – infondate – nessuna difesa specifica o domanda di rigetto è stata proposta da questi ultimi, talché sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.

### **PQM**

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di D

dichiara la nullità parziale del contratto di fideiussione oggetto di causa per violazione della normativa antitrust limitatamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c.;

rigetta le ulteriori domande degli opponenti;

revoca il decreto ingiuntivo impugnato;

condanna la curatela dell'eredità giacente di GXXXBX UXXX QXX, IXXX F XX, MXX TXXX al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 14.041.416,70 oltre interessi come in parte motiva in favore dell'opposta, con effetti ex art. 111, comma 3, c.p.c. nei confronti dell'intervenuta;

liquida le spese in € 40.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

condanna la curatela dell'eredità giacente di GXXXBX, UXXX, IXXX FXX M T al pagamento, per ciascuno, di 4/5 delle spese liquidate come sopra, e conseguentemente condanna ciascuno di loro al pagamento di € 32.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore dell'opposta e dell'intervenuta, in solido tra loro;

compensa le spese per il residuo 1/5;

compensa le spese tra DXXXX, da un lato, e gli altri opponenti, dall'altro.

Brescia, 16.2.2023

Il giudice est.

Il presidente



